



FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6
Direzione Torino 10128 - Corso Galileo Galilei, 12
Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magifico, 1
www.fondaria-sai.it

Capitale sociale € 170.542.943,00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita I.V.A.
e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze: 008185701
Impresa autorizzata all'esercizio del
assicurazione per. 65 R.D.L. 204-1923 n.

GRUPPO
FONDIARIA SAI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

N° 085.1094442.46

Agenzia Generale di Firenze "Centro"
V.le De Amicis 201
50137 - FIRENZE

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere.

L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.

Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt. 8, 9 e 10 della presente Sezione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; escluse malarie, carbonchio, malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche;

Art. 2 - Rimborso spese mediche

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, nonché delle spese farmaceutiche rese necessarie a seguito dell'infortunio.

L'assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all'infortunio denunciato dall'ente, con il limite massimo di € 250,00= per dente; per la sola prima protesi viene previsto un limite di indennizzo di € 1.600,00=. Vengono inoltre comprese in garanzia le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, apparecchi odontoiatrici, oculistici, acustici ed altre protesi che possono essere danneggiati in caso di infortunio, oltre le spese per la riparazione di carrozzini e passeggini dei portatori di handicap, purché dette spese si siano rese necessarie a seguito di eventi che abbiano causato infortunio. Queste ultime estensioni di garanzia vengono prestate con un massimo indennizzo per singolo evento di € 250,00=.

Il Contraente

- 10 -

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE FONDIARIA
L'Agente Generale

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. In occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 11, Sezione 3;
3. In conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto l'influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. In conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell'alpinismo.;
8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologiche se conseguenti ad atti di terrorismo.

Art. 2 - Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a settantacinque anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Il Contraente

- 13 -

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE FONDIARIA
L'Agente Generale

Art. 1.4 Assegnisti di ricerca, Borsisti, Frequentatori, Iscritti ai corsi di specializzazione, Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, Iscritti ai Master di primo e secondo livello e perfezionamento

Decorrenza della garanzia relativa a questa sezione: 31.01.2007

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati sottoindicati, durante la loro permanenza nei locali e negli edifici dell'Università degli Studi di Firenze (aule, gabinetti, laboratori, cliniche, uffici e simili) o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all'Università sia in Italia che all'Estero come stabilimenti, laboratori industriali o di ricerca e simili in cui gli assicurati medesimi abbiano a trovarsi per ragioni di studio, visite ed esperimenti, nonché durante gli spostamenti effettuati anche con mezzi pubblici e/o privati, purché debitamente autorizzati. La garanzia vale anche durante i viaggi di istruzione purché autorizzati dalle competenti autorità didattiche.

Assicurati:

- Assegnisti di ricerca
- Borsisti
- Frequentatori (Intendendosi per tali: laureati non più iscritti a corsi dell'Università, non vincitori di borse di studio o assegnisti, che continuano a frequentare - dietro consenso del docente interessato e previa iscrizione in apposito registro - i laboratori universitari per attività di ricerca)
- Iscritti alle scuole di specializzazione
- Iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca
- Iscritti ai Master di I° e II° livello e perfezionamento
- Tirocinanti (intendendosi per tali: tutti i soggetti impegnati in tirocini formativi post-laurea promossi ed organizzati dall'Università, che vengono svolti oltre il termine dei 18 mesi dall'esame di laurea.

Garanzia aggiuntiva: Indennità giornaliera per convalescenza post-ricovero

In aggiunta alla garanzia "indennità giornaliera in caso di ricovero" la società corrisponde in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alle dimissioni dell'Assicurato, una ulteriore indennità giornaliera di importo pari a quello assicurato per il ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di giorni pari a quello della durata del ricovero e, comunque, non oltre 90 giorni per evento.

La convalescenza deve essere prescritta dai sanitari che hanno curato l'Assicurato e deve essere documentata con certificazione medica originale. La corresponsione dell'indennità cessa comunque a partire dal giorno in cui l'Assicurato abbia ripreso a svolgere, anche solo in parte, le sue abituali occupazioni.

Garanzia	Massimale per persona
Caso Morte	240.000,00=
Caso Invalidità Permanente (franchigia 3%)	280.000,00=
Diaria per inabilità temporanea (max 180 gg. per sinistro)	Non prevista
Diaria per ricovero (max 360 gg. per sinistro)	65,00=
Diaria da convalescenza (max 90 gg. per sinistro)	65,00=
Diaria per gessatura (max 30 gg. per sinistro)	Non prevista
Spese mediche e farmaceutiche da infortunio	5.000,00=

Numero preventivo di assicurati	1.300
--	--------------

Il Contraente

- 22 -

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE FONDIARIA
L'Agente Generale